

STATUTO

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE ZABRÉ EN ITALIE (ARZI ODV)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'organizzazione di Volontariato non riconosciuta denominata "Association des Ressortissants de Zabré en Italie, in sigla ARZI, OdV".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì (FC). L'eventuale cambio della sede all'interno dello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporterà modifica statutaria.

La durata dell'associazione è indeterminata.

Essa è governata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e da quanto stabilito dalla Legge 117/2017 del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

ARZI ODV è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Opera nel territorio della Repubblica italiana e in Burkina Faso.

In particolare l'associazione si propone:

- di aiutare i membri della comunità Burkinabè in Italia, informare e sensibilizzare i soci, i volontari, i membri della comunità Burkinabè al rispetto delle leggi italiane;
- di contribuire alla diffusione della cultura Burkinabè in Italia;
- di promuovere iniziative e attività di raccolta fondi per il sostegno di iniziative sociali ed economiche in favore dello sviluppo del paese di origine;
- di realizzare progetti e opere concrete finalizzate allo sviluppo sportivo, sociale, culturale ed economico dei villaggi del Comune di Zabré;
- di organizzare, promuovere e gestire momenti di aggregazione sociale anche attraverso mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o sportive, utilizzando anche forme alternative, sperimentali di animazione sociale per favorire l'integrazione, creando momenti di collaborazione con altri enti, istituti, associazioni.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5. comma 1 lettere i) u) w) del D. Lgs. 117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 3 - Soci

Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono associarsi anche altri enti del terzo settore o non profit che condividano gli scopi associativi. In ogni caso il numero di altre persone giuridiche senza scopo di lucro o di altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle OdV.

Art 4 - Ammissione, esclusione e recesso dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La qualifica di socio comporta l'obbligo di una quota di iscrizione annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione o, in caso di persone fisiche, per decesso. Gli associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o attraverso mail pec.

L'associato può essere escluso per i seguenti motivi:

a) l'osservanza delle norme statutarie o delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi o per gravi contravvenzioni dello Statuto;

b) per incompatibilità tra comportamenti e ideali / finalità dell'associazione;

c) nel caso che l'associato, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

d) se l'associato incinta la discriminazione, diffamazione, denigra;

e) l'associato è esclusa automaticamente quando non ha versato la sua quota annuale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato da escludere verrà comunque informato affinché possa presentare controdeduzioni alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, inoltre, ha diritto a:

- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per i soci persone giuridiche, il diritto di votare in Assemblea è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

- godere dell'elettorato passivo. Per i soci persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

Art. 6 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro ai limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione dell'Associazione.
- Il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata con avviso scritto almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato;

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 9 – Funzioni dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria competono i seguenti compiti inderogabili:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione attribuendo la carica di Presidente al candidato che ha ottenuto più voti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di

almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 11 - Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo costituito da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni e rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta per bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È consentita la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo avvengano a mezzo sistemi audio e video collegati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Art. 12 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione dell'Associazione, è delegato dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, inclusa la redazione del Regolamento interno e del bilancio d'esercizio, e può realizzare quanto ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi della stessa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e può nominare un Segretario Generale che ha il compito di ricoprire il ruolo di segretario dell'Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte in apposito registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito registro.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio; egli convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo); svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza prende i provvedimenti necessari che saranno poi ratificati dal Consiglio stesso; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi ed effettuare i pagamenti.

Il presidente dura in carica 3 anni ed è rileggibile quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per motivi validi, con la maggioranza.

Art. 14 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1^a gennaio al 31 dicembre dell'anno corrente. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione predispone il bilancio d'esercizio nelle forme previste dall'Art. 13 del D. Lgs. 117/17. L'Assemblea approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed esso viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 15 – Patrimonio, utili e avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'associazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi da privati;
- entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

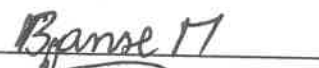
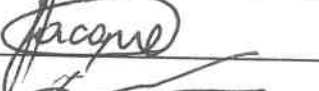
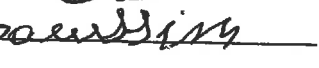
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

06/4/2025

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori

Yabre Ouahabo	Firma <u></u>
Banse Mohamet Siradji	Firma <u></u>
Bance Jacques	Firma <u></u>
Yabre Dramane	Firma <u></u>
Yabre Momini	Firma <u></u>
Boussim Mama	Firma <u></u>
Zandre Issa	Firma <u></u>